



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE

"PACIOLO-D'ANNUNZIO"

LICEO CLASSICO – LINGUISTICO – SCIENTIFICO
TECNICO PER RAGIONIERI E GEOMETRI

Via Manzoni, 6 – 43036 Fidenza (PR)

Tel. +39 0524 522015 – Fax +39 0524 527611

Web site: www.paciolo-dannunzio.it E-mail: PRIS00300G@istruzione.it



CIRCOLARE N. 63

Fidenza, 30/10/2009

Alle Classi
Ai Consigli di Classe
All'Albo

Oggetto: Uso dei telefoni cellulari

Nelle istituzioni scolastiche ha assunto vasta diffusione e rilevanza sociale il fenomeno dell'utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici, da parte degli studenti, allo scopo di acquisire dati in formato audio, video o immagine che riproducono registrazioni vocali o filmati o fotografie digitali riconducibili a persone, studenti, docenti, o altri soggetti, che operano all'interno della comunità scolastica.

I dati in questione si configurano come "*dati personali*" ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera b) del "*Codice in materia di protezione dei dati personali*", approvato con d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196.

Sulla base di tali premesse, il Ministro della P.I. ha emanato la Direttiva n. 30 del 15/03/2007 e la Direttiva n. 104 del 30/11/2007. In entrambe viene ribadito come la circolazione incontrollata di filmati, registrazioni audio, fotografie digitali possa dar luogo a gravi violazioni del diritto alla riservatezza e alla protezione dei dati personali degli interessati, tanto più grave quando riguardi informazioni relative allo stato di salute, alle convinzioni religiose, politiche, sindacali o altri dati sensibili [per "*dati sensibili*" si intendono: "*i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale*" (cfr. art. 4 comma 1 lettera C del Codice della privacy)].

La raccolta, la comunicazione e l'eventuale diffusione di immagini e suoni deve avere luogo nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali degli interessati, utilizzando l'immagine altrui nei modi e nei casi consentiti dall'ordinamento (art. 10 del codice civile ("*Abuso dell'immagine altrui*") e con il consenso della persona ritratta (art. 96 legge 22 aprile 1941, n. 633 sul diritto d'autore).

La diffusione di dati personali di questo genere, ai sensi della normativa vigente, non può avvenire sulla base della libera volontà di chi li ha acquisiti, in quanto

ciascuna persona è titolare del diritto alla protezione dei dati personali. Di conseguenza, la diffusione o la comunicazione in via sistematica di dati personali, quali quelli anzidetti, specie se ad una pluralità di destinatari, può avvenire soltanto dopo che la persona interessata sia stata debitamente informata in ordine alle successive modalità di utilizzo dei dati, con particolare riferimento all'eventualità che i dati siano diffusi o comunicati sistematicamente, ed abbia manifestato il suo consenso (ai sensi degli artt. 13 e 23 del predetto Codice). Nel caso di dati sensibili il consenso dovrà essere espresso in forma scritta, fermo restando comunque il divieto di divulgare dati sulla salute.

Ciò significa che gli studenti, i docenti o altri soggetti della comunità scolastica che vorranno scattare delle fotografie o effettuare registrazioni audio o video all'interno delle istituzioni scolastiche, con il proprio telefono cellulare o altri dispositivi, e successivamente utilizzare, divulgare, inviare i dati personali acquisiti sono obbligati a porre in essere due adempimenti:

- a) si deve informare la persona interessata circa:
 - le finalità e le modalità del trattamento che si intende effettuare in relazione a tali dati
 - i diritti di cui è titolare in base all'art. 7 del Codice , quali, ad esempio, il diritto di ottenere la cancellazione o la trasformazione in forma anonima dei dati personali
 - gli estremi identificativi di colui che usa il telefono cellulare o altri dispositivi per raccogliere i dati
- b) deve acquisire il consenso espresso dell'interessato. Nel caso in cui il trattamento riguardi dati di tipo sensibile, occorre acquisire il consenso in forma scritta, fermo restando il predetto divieto di divulgare i dati sulla salute.

L'inosservanza dell'obbligo di preventiva informativa all'interessato comporta il pagamento di una sanzione amministrativa che va da un importo minimo di 3.000 euro sino ad un massimo di 18.000 euro ovvero, in caso di dati sensibili o di trattamenti che comportino situazioni di pregiudizio, di grave detrimento anche con eventuale danno, la sanzione va da un minimo di 5.000 euro sino ad un massimo di 30.000 euro (cfr. art. 161 del Codice).

Nell'ipotesi in cui, viceversa, i filmati, le immagini o i suoni, relativi ad altre persone, siano acquisiti mediante telefonino per "*fini esclusivamente personali*" non operano i predetti obblighi di informativa e di acquisizione del consenso in materia di trattamento dei dati personali. Ciò, tuttavia, a condizione che le informazioni così raccolte "*non siano destinate ad una comunicazione sistematica o alla diffusione*".

Gli studenti e tutto il personale scolastico (docenti e ATA) che non rispettano gli obblighi sopra richiamati, di preventiva informativa, nei casi che lo prevedono, commettono una violazione, punita con una sanzione amministrativa, della cui applicazione è competente il Garante (artt. 161 e 166 del Codice).

Pertanto in classe, nei laboratori, nelle aule speciali, nei locali delle palestre non è consentito a nessuno (docenti, studenti, personale ATA) l'uso di telefoni cellulari. In caso di infrazione dello studente il docente può farsi consegnare il telefono ed

inviarlo, accompagnato da una nota disciplinare sul registro di classe, in presidenza dove sarà custodito e riconsegnato personalmente ad uno dei genitori dello studente.

È vietato l'uso del cellulare per riprese video se non espressamente autorizzati dai docenti per necessità didattiche e foto, sia di ambienti che di persone.

Parimenti è vietato l'utilizzo, durante le ore di lezione, di strumenti e lettori multimediali per uso personale e non autorizzato.

Si fa inoltre presente che i filmati ripresi abusivamente a scuola che dovessero apparire su siti web e che violassero i diritti alla riservatezza di alunni e/o docenti, saranno segnalati immediatamente alla Polizia Postale e delle Comunicazioni che si occupa dei reati che avvengono su Internet. Si consiglia pertanto a tutti gli studenti che se ne fossero resi responsabili di provvedere direttamente alla loro eliminazione prima di incorrere nelle denunce.

In attesa dell'adeguamento del regolamento interno alla nuova normativa, si informa che le violazioni a quanto sopra, al di là delle sanzioni di legge (multe, denunce, ecc.), saranno sanzionate disciplinarmente come indicato nella tabella allegata.

Il Dirigente Scolastico
Graziano Cenci